

L.R. 28 marzo 1996, n. 16 ⁽¹⁾.

Promozione e tutela delle minoranze etniche-linguistiche di origine greco-albanese in Basilicata ⁽²⁾.

Art. 1

[1. In coerenza con lo spirito dell'art. 27 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, di cui alla *legge 25 ottobre 1977, n. 881* ed in attuazione dei principi sanciti nell'art. 5 del proprio Statuto, la Regione riconosce le comunità etniche e linguistiche di origine greco-albanese, storicamente presenti in Basilicata, le quali aspirano ad un approfondimento delle ragioni della loro identità e allo sviluppo della loro cultura, come segno di vitalità per la stessa civiltà lucana e stimolo al suo arricchimento.

2. A tal fine la Regione promuove la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale, artistico, linguistico, religioso-liturgico e folkloristico della Comunità di cui al comma 1, presenti particolarmente nei Comuni di Barile, Brindisi di Montagna, Ginestra, Maschito, San Costantino Albanese, San Paolo Albanese e sostiene finanziariamente iniziative intese a garantire la conservazione, il recupero e lo sviluppo della loro identità culturale promuovendo, altresì, tutte le iniziative e incentivi necessari per la permanenza delle popolazioni nei luoghi d'origine] ⁽³⁾.

Art. 2

[1. Per le finalità di cui alla presente legge la Giunta regionale è autorizzata a concedere, annualmente, contributi agli organismi di cui all'art. 3 per la realizzazione di iniziative riguardanti:

a) tutela il recupero, la conservazione e la valorizzazione di testimonianze storiche, artistiche, culturali, liturgiche e religiose che legano la Comunità al proprio territorio d'origine;

b) lo sviluppo della ricerca storica e linguistica, la pubblicazione e/o la diffusione di studi, ricerche e documenti, l'istituzione di corsi di cultura locale, la valorizzazione delle lingue e della toponomastica;

c) la costituzione e la valorizzazione di Musei locali o di istituti culturali specifici, di centri studi e cooperative di servizio mirate a tale specifica attività;

d) l'organizzazione di manifestazioni rivolte alla valorizzazione di usi, costumi e tradizioni proprie delle Comunità;

¹ Pubblicata nel B.U. Basilicata 3 aprile 1996, n. 18.

² Abrogata dall'art. 12, L.R. 3 novembre 1998, n. 40 a decorrere dalla sua entrata in vigore (21 novembre 1998).

³ L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 12, L.R. 3 novembre 1998, n. 40 a decorrere dalla sua entrata in vigore (21 novembre 1998).

e) lo sviluppo di forme di solidarietà con il popolo d'Albania] (⁴).

Art. 3

[1. Per la concessione di contributi di cui all'art. 2, possono presentare domanda:

a) i sette comuni interessati, citati all'art. 1, e le Comunità montane d'appartenenza;

b) le associazioni culturali "Arbereshe" iscritte nell'Albo regionale di cui alla *L.R. n. 22/1988 art. 14*, che, con la loro opera documentata, dimostrino di volere contribuire alle finalità ed allo spirito della presente legge;

c) le Pro-loco regolarmente costituite e funzionanti;

d) cooperative di servizio, associazioni, istituti scolastici, istituzioni ecclesiali, testate giornalistiche e d'informazione radiotelevisive] (⁵).

Art. 4

Presentazione delle domande.

[Le domande di contributo per le iniziative previste dall'art. 2 sono presentate dai soggetti, di cui all'art. 3, al Presidente della Giunta regionale entro il 28 febbraio di ogni anno e devono essere corredate:

a) da una relazione illustrativa dell'iniziativa da realizzare;

b) dal preventivo di spesa per ogni singola iniziativa con l'indicazione della prevedibile partecipazione di altri Enti o privati] (⁶).

Art. 5

Erogazione del contributo.

[1. La Giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, accertata la rispondenza delle domande alle iniziative di cui all'art. 2, approva il riparto dei contributi tra i soggetti beneficiari, sulla base delle disponibilità previste nello specifico capitolo di spesa, tenendo conto della effettiva consistenza numerica di ciascun centro municipale di cui all'art. 1.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo il legale rappresentante dell'organismo richiedente deve presentare al Presidente della Giunta regionale una dichiarazione di accettazione. Entro il 31 dicembre dell'esercizio successivo a quello di riferimento, deve essere presentata la relazione, anche contabile delle attività svolte e, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la rendicontazione dell'utilizzo del contributo regionale.

⁴ L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 12, *L.R. 3 novembre 1998, n. 40* a decorrere dalla sua entrata in vigore (21 novembre 1998).

⁵ L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 12, *L.R. 3 novembre 1998, n. 40* a decorrere dalla sua entrata in vigore (21 novembre 1998).

⁶ L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 12, *L.R. 3 novembre 1998, n. 40* a decorrere dalla sua entrata in vigore (21 novembre 1998).

3. L'erogazione del contributo, che comunque è vincolato alla specifica destinazione, è disposta in due soluzioni:

a) l'80% in acconto, alla presentazione della dichiarazione di cui la comma 2;

b) il 20% a saldo, alla presentazione della relazione attestante l'attività svolta e della rendicontazione dell'utilizzo del contributo regionale.

4. Alle iniziative realizzate con tali contributi è concesso dal Presidente della Giunta, il patrocinio della Regione e nella loro pubblicazione dovrà essere indicato "con il patrocinio della Regione".

5. La Concessione del contributo può essere revocata, con deliberazione della Giunta regionale qualora:

a) non intervenga, entro il termine stabilito al comma 2, la accettazione del contributo;

b) non venga presentato, nel termine prescritto, il rendiconto, oppure vengano accertate irregolarità od omissioni dello stesso.

6. La revoca dei contributi, disposta nei casi di cui al comma 4, comporta il recupero delle somme eventualmente erogate] (⁷).

Art. 6

Istituto regionale di cultura "Arbereshe".

[1. La Regione favorisce la costituzione di un Istituto regionale di cultura "Arbereshe", tra i soggetti individuati all'art. 3 della presente legge] (⁸).

Art. 7

[La Regione Basilicata all'interno del piano pluriennale e di quello annuale delle attività educative e culturali, previsto dalla *L.R. 1 giugno 1988, n. 22*, promuove scambi culturali e stages, meeting culturali e linguistici con la Repubblica di Albania] (⁹).

Art. 8

Norma transitoria.

[Nella fase di prima attuazione della presente legge, le domande di contributo di cui all'art. 4 devono essere presentate entro 60 gg. dall'entrata in vigore della presente legge] (¹⁰).

⁷ L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 12, *L.R. 3 novembre 1998, n. 40* a decorrere dalla sua entrata in vigore (21 novembre 1998).

⁸ L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 12, *L.R. 3 novembre 1998, n. 40* a decorrere dalla sua entrata in vigore (21 novembre 1998).

⁹ L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 12, *L.R. 3 novembre 1998, n. 40* a decorrere dalla sua entrata in vigore (21 novembre 1998).

¹⁰ L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 12, *L.R. 3 novembre 1998, n. 40* a decorrere dalla sua entrata in vigore (21 novembre 1998).

Art. 9
Norma finanziaria.

[Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, nel bilancio di previsione per l'anno 1996 ed in quello degli anni successivi, viene istituito un apposito capitolo di spesa dell'importo di L. 100.000.000.

La copertura finanziaria è assicurata con le disponibilità esistenti sul cap. 7451 - Fondo globale per provvedimenti in corso - Spese correnti.

La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio 1996 in termini di competenza e di cassa] ⁽¹¹⁾.

Art. 10
Pubblicazione.

[La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione] ⁽¹²⁾.

¹¹ L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'*art. 12, L.R. 3 novembre 1998, n. 40* a decorrere dalla sua entrata in vigore (21 novembre 1998).

¹² L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'*art. 12, L.R. 3 novembre 1998, n. 40* a decorrere dalla sua entrata in vigore (21 novembre 1998).